

# PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI, DELLA BRUCELLOSI BOVINA E DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

## 1. OBIETTIVI

Attraverso l'esecuzione del presente piano di sorveglianza si vogliono ottenere i seguenti obiettivi:

- **1.1.** Mantenere, migliorando dove possibile lo stato sanitario e la biosicurezza degli allevamenti bovini, lo status di territorio indenne senza vaccinazione da Brucellosi Bovina e indenne da Tubercolosi e Leucosi Bovina Enzootica della Regione Emilia-Romagna in conformità ai criteri definiti dalla normativa comunitaria:
- **1.2.** Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'espletamento di attività di sorveglianza basata sul rischio.

#### 2. **DEFINIZIONI**

Ai fini della applicazione del presente piano di sorveglianza e controllo sono richiamate le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/429 e ai suoi atti delegati e di esecuzione, nonché quanto riportato dai decreti applicativi nazionali n. 134/2022 e n. 136/2022. In particolare, ai fini del presente piano si riprendono le seguenti definizioni presenti nella normativa specifica:

- a. **Stabilimento:** i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente;
- b. **Allevamento:** attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento;
- c. **Operatore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i veterinari di cui ai punti 3.2 e 3.3;
- d. **Allevamento da riproduzione:** allevamento nel quale è presente almeno un riproduttore della specie bovina, comprese le specie *Bos indicus*, *Bison bison* e *Bubalus bubalus* ovvero un animale che, nello stesso allevamento, sarà adibito alla riproduzione indipendentemente dalla finalità produttiva dell'allevamento;
- e. **Allevamento da ingrasso:** allevamento di animali della specie bovina, comprese le specie *Bos indicus, Bison bison e Bubalus bubalus*, nel quale non è presente alcun riproduttore e in cui gli animali vengono allevati per la produzione di carne per poi essere inviati al macello direttamente o attraverso altri allevamenti da ingrasso;
- f. **Allevamento Indenne da Tubercolosi**: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, parte II, capitolo 1 del Regolamento (UE) n. 2020/689;
- g. Allevamento Indenne da *Brucella* abortus, *B.* melitensis e *B.* suis senza vaccinazione: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, parte I, capitolo 1 del Regolamento (UE) n. 2020/689;
- h. **Allevamento indenne da Leucosi bovina enzootica:** un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, parte III, capitolo 1 del Regolamento (UE) n. 2020/689;
- i. Stalla di transito per ungulati: stabilimento registrato in conformità all'art. 93 del Regolamento (UE) n. 2016/429 secondo le modalità previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 134/2022 in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso;

- j. **Centro di raccolta per ungulati:** stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 97 del Regolamento (UE) n. 2016/429, secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 134/2022 nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2019/2035 in cui sono raggruppati animali, con lo stesso stato sanitario e provenienti da più stabilimenti nazionali o comunitari e destinati alle movimentazioni nazionali o comunitarie;
- k. **Banca Dati Nazionale (BDN):** la base dati informatizzata nazionale, situata all'interno del portale VETINFO, come definita all'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 134/2022, in conformità all'articolo 109, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2016/429;
- I. **SANAN:** sistema informativo del portale VETINFO per la registrazione della programmazione e dei risultati sui controlli svolti in attività di sorveglianza per le malattie animali;
- m. **SIMAN:** sistema informativo del portale VETINFO per la registrazione dei casi sospetti o confermati (focolai) di malattia e la raccolta delle relative indagini epidemiologiche;
- n. **Rendicontazione (SIR):** sistema informativo del portale VETINFO per la registrazione delle rendicontazioni periodiche;
- o. **Controlli:** sistema informativo del portale VETINFO per la registrazione di attività ispettive svolte negli stabilimenti, comprese le stalle di transito;
- p. Statistiche: applicativo del portale VETINFO in cui vengono messe a disposizione elaborazioni statistiche riguardanti i dati registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) e negli applicativi SANAN, SIMAN e CONTROLLI. In esso sono pubblicati i report degli indicatori oggetto di valutazione, definiti a livello nazionale, organizzati in cruscotti;
- q. Metodi diagnostici per la concessione e il mantenimento dello status di indenne per *Brucella* abortus, melitensis e suis: prove di cui all'allegato III, sezione 1 del Regolamento (UE) n. 2020/689;
- r. **Metodi diagnostici per la concessione e il mantenimento dello status di indenne da complesso** *Mycobacterium* **tubercolosis:** prove di cui all'allegato III, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 2020/689;
- s. **Prove di intradermoreazione alla tubercolina (prove tubercoliniche):** prove di cui all'allegato III, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 2020/689. La tecnica ed i criteri di interpretazione di tali prove sono riportate nel Manuale Diagnostico WOAH, capitolo 3.4.6;
- t. Metodi diagnostici per la concessione e il mantenimento dello status di indenne da leucosi bovina enzootica: prove di cui all'allegato III sezione 3 del Regolamento (UE) n. 2020/689.

#### 3. FIGURE COINVOLTE

Il piano di sorveglianza prevede il coinvolgimento di diverse figure che contribuiscono con compiti definiti e di seguito richiamati.

#### 3.1. Compiti degli Operatori

Ai fini del presente piano all'Operatore sono assegnati i seguenti compiti:

- a. garantire la tracciabilità degli animali detenuti attraverso la corretta e completa identificazione e registrazione degli stessi, secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 134/2022 e dal relativo manuale operativo;
- b. assicurarsi all'arrivo che tutti gli animali di nuova introduzione siano correttamente identificati, scortati da documenti di accompagnamento corretti (modello 4 elettronico o certificato Traces) e provengano da stabilimenti indenni senza vaccinazione per brucellosi e da stabilimenti indenni da tubercolosi e leucosi;
- c. segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario eventuali irregolarità documentali o di identificazione degli animali introdotti, provvedendo ad adottare rapidamente, se necessario, misure di isolamento dei capi in attesa della regolarizzazione;
- d. segnalare tempestivamente, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 2016/429 al Servizio Veterinario della AUSL, direttamente o tramite il veterinario

libero professionista, tutti i casi di aborto verificatisi in azienda e consegnare direttamente o tramite il servizio veterinario il feto abortito alla sezione dell'IZSLER per gli accertamenti diagnostici gratuiti;

- e. segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della AUSL casi di mortalità anomala degli animali;
- f. dotarsi di mezzi idonei al contenimento degli animali al fine di garantire le procedure di controllo, assicurando la sicurezza propria, degli addetti e del personale tecnico, nonché il benessere degli animali;
- g. collaborare con il Servizio Veterinario nella esecuzione delle indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con il prelievo di campioni e l'esecuzione di prove tubercoliniche.

#### 3.2. Compiti dei veterinari liberi professionisti

Ai fini del presente piano i veterinari che svolgono assistenza zooiatrica devono:

- a. segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario competente tutti i casi di aborto accertati in aziende bovine indicando il codice identificativo della madre;
- b. compiere indagini relative alle segnalazioni di mortalità anomala o di altri gravi sintomi segnalati dall'operatore;
- c. segnalare casi sospetti di malattia al Servizio Veterinario entro le 12 ore dall'accertamento in forma scritta, secondo tempi e modalità previste dall'art. 6 del D. Lgs n. 136/2022.

#### 3.3. Compiti dei Servizi Veterinari delle AUSL

Il Servizio Veterinario della AUSL, è responsabile della esecuzione del piano ed ha i seguenti compiti:

- a. esercitare opportune modalità di controllo in ordine alla corretta esecuzione delle procedure di identificazione e registrazione degli eventi degli animali;
- b. eseguire l'ispezione post mortem delle carcasse dei bovini inviati alla normale macellazione, volta alla rilevazione di forme tumorali che potrebbero essere dovute a LBE, nonché di lesioni riferibili a TBC;
- c. prelevare i campioni negli stabilimenti per le prove di laboratorio ed eseguire le prove tubercoliniche;
- d. prelevare al macello i campioni da animali con lesioni compatibili con le malattie oggetto del piano o risultati non negativi per le prove diagnostiche dirette;
- e. attuare, in collaborazione con IZSLER, azioni finalizzate a incentivare l'attività di segnalazione degli aborti;
- f. verificare la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione/mantenimento della qualifica sanitaria degli stabilimenti e aggiornare la BDN;
- g. registrare sul sistema SANAN la programmazione e le conseguenti attività di sorveglianza svolte ai sensi del presente piano, secondo le modalità messe a disposizione dal portale VETINFO;
- h. effettuare indagini epidemiologiche accurate, in caso di riscontro di positività alle prove diagnostiche ufficiali e di laboratorio, possibilmente avvalendosi del supporto del Reparto Sorveglianza Epidemiologica di IZSLER;
- i. impartire prescrizioni e/o predisporre gli atti volti all'eradicazione dell'infezione, nonché ad impedire la trasmissione degli agenti patogeni ad altri animali e all'uomo.

La AUSL, in qualità di Autorità competente locale, può delegare con atto formale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 136/2022, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (UE) n. 2017/625, l'esecuzione delle prove in allevamento a veterinari non ufficiali che:

- i. possiedono le competenze e le attrezzature necessarie per tali attività,
- ii. sono opportunamente formati sulle norme e sulle procedure da adottare,
- iii. agiscono in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi.

L'Azienda USL garantisce la supervisione delle attività delegate al fine di assicurare un coordinamento efficace.

#### 3.4. Compiti dell'IZSLER

Le Sedi territoriali e i laboratori della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER) contribuiscono all'espletamento del Piano attraverso le attività dei loro laboratori:

- a. forniscono consulenza ed assistenza ai Servizi Veterinari della AUSL nelle operazioni di prelievo dei campioni, nonché nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche e nella interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio;
- b. eseguono necroscopie e prove diagnostiche di laboratorio (dirette e indirette) sugli animali e sui campioni conferiti dai Servizi Veterinari delle AUSL nell'ambito del piano;
- c. segnalano tempestivamente al Servizio Veterinario competente eventuali riscontri di positività per le malattie oggetto del piano rilevati su animali o campioni conferiti da privati.

#### 3.5. Compiti del Reparto di Sorveglianza Epidemiologica (SEER) di IZSLER

Il centro epidemiologico veterinario regionale viene individuato nel Reparto di Sorveglianza Epidemiologica (SEER) Emilia-Romagna di IZSLER, ufficio di Bologna.

Il SEER funge da punto di raccolta ed elaborazione delle informazioni relative alle attività svolte ed ai risultati ottenuti, con i seguenti compiti:

- a. raccogliere ed elaborare i dati provenienti dal portale VETINFO, dai Servizi Veterinari delle AUSL e dai laboratori IZSLER;
- b. produrre rapporti periodici sulle attività svolte e sui risultati ottenuti e relazioni sull'andamento del piano di sorveglianza;
- c. collaborare con i Servizi Veterinari delle AUSL nell'espletamento delle indagini epidemiologiche e assicurare la registrazione delle informazioni previste da SIMAN;
- d. effettuare analisi del rischio sulla introduzione e/o presenza dell'agente eziologico, secondo metodologie riconosciute a livello internazionale.

#### 3.6. Compiti del Servizio Veterinario Regionale

L'Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna:

- a. definisce la programmazione delle attività dei Servizi Veterinari delle AUSL,
- b. individua gli obiettivi e ne verifica il raggiungimento,
- c. coordina le attività dei Servizi Veterinari,
- d. mantiene i contatti con il livello centrale (Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario) e con i Centri di Referenza Nazionali (CRN).

## 4. ATTIVITÀ

Le attività programmate annualmente sono finalizzate alla verifica delle condizioni previste per il mantenimento dello status di indennità del territorio regionale per le malattie oggetto del piano attraverso l'attuazione di un sistema di sorveglianza basato sui rischi, che permetta la rilevazione precoce di eventuali stabilimenti infetti da Brucellosi, Tubercolosi Bovina e Leucosi Bovina.

#### 4.1. Controllo periodico degli allevamenti

Negli allevamenti soggetti a controllo sulla base del presente piano sono presenti e mantenuti sotto controllo i seguenti requisiti:

- a. è garantita la tracciabilità di tutti gli animali detenuti e movimentati;
- b. tutti i bovini introdotti nello stabilimento sono conformi ai requisiti descritti al punto 4.2.2;
- c. tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi, brucellosi, leucosi;
- d. sono disponibili mezzi di contenimento che permettano l'esecuzione dei controlli d'identità e diagnostici sugli animali, garantendo la sicurezza per gli operatori e il rispetto del benessere animale.

Tutti gli stabilimenti devono avere la qualifica sanitaria registrata in BDN che deve essere aggiornata

qualora ci siano modifiche dello status nello stabilimento stesso.

Tutti gli allevamenti da riproduzione e produzione vengono sottoposti a controlli periodici ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria come di seguito descritto. In caso di allevamenti costituiti esclusivamente da capi inferiori ai 24 mesi (carne - ingrasso; manze da rimonta) il controllo per il mantenimento della qualifica può essere anche solo documentale e di identità basato sulla verifica della provenienza degli animali e sulla corretta identificazione e registrazione dei capi.

#### 4.1.1. Brucellosi Bovina e Bufalina e Leucosi Bovina Enzootica

- **4.1.1.1.** Ai fini della verifica dello stato sanitario del territorio regionale, viene attuata una sorveglianza annuale in grado di confermare che il tasso di incidenza non superi lo 0,1% nel corso dell'anno e che il 99,8% degli stabilimenti ed il 99,9% degli animali è indenne da malattia. A tale scopo il Servizio Veterinario della AUSL individua all'inizio di ciascun anno un numero sufficiente di stabilimenti (Tabella 1 Anno 2023) che presentino i seguenti fattori di rischio:
  - i. stabilimento sede di focolaio di malattia negli ultimi 3 anni;
  - ii. nessun controllo ufficiale e altra attività ufficiale (ispezioni anagrafe o campionamento per sorveglianza BRC TBC e LEB) negli ultimi 3 anni;
  - iii. assenza o esiguo numero di aborti segnalati negli ultimi tre anni in allevamenti da riproduzione;
  - iv. stabilimento che nei 12 mesi precedenti ha subito, per qualsiasi motivo, una sospensione della qualifica di allevamento indenne senza vaccinazione da Brucellosi;
  - v. connessione epidemiologica con caso confermato di malattia nell'ultimo anno solare;
  - vi. stabilimento che effettua il pascolo situato in Comuni con infezione confermata negli ultimi 12 mesi negli animali selvatici;
- vii. stabilimento che ha introdotto negli ultimi 12 mesi bovini da zone non indenni da malattia.

Il criterio di casualità viene utilizzato, se del caso, per completare il numero minimo prefissato.

Entro il 15 gennaio di ogni anno il SEER invia all'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale la tabella 1 aggiornata ai dati del 31 dicembre dell'anno precedente.

- **4.1.1.2.** Negli stabilimenti selezionati viene sottoposto a prova sierologica un numero di bovini di età superiore a 24 mesi in grado di rilevare una prevalenza del 5% con una confidenza del 95% (Tabella 2).
- **4.1.1.3.** Qualora venga costituito un nuovo stabilimento, considerato l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti indenni, è sufficiente un'unica prova sierologica individuale su tutti i capi di età superiore ai 12 mesi da effettuarsi entro 30 giorni dalla costituzione dell'allevamento e comunque prima del rilascio della qualifica sanitaria. In deroga, per i nuovi allevamenti da ingrasso che movimentano esclusivamente verso il macello, lo status di indenne viene assegnato induttivamente.
- **4.1.1.4.** In caso di introduzioni da allevamenti non indenni o senza qualifica sanitaria si applica quanto previsto al capitolo 4.2.4 "Introduzioni irregolari".

#### 4.1.2. Tubercolosi

- **4.1.2.1.** Ai fini della verifica dello stato sanitario del territorio regionale, viene attuata una sorveglianza annuale in grado di confermare che il tasso di incidenza non supera lo 0,1% nel corso dell'anno e che il 99,8% degli stabilimenti ed il 99,9% degli animali è indenne da malattia. A tale scopo il Servizio Veterinario della AUSL individua all'inizio di ciascun anno un numero sufficiente di stabilimenti (Tabella 1 Anno 2023) che presentino i seguenti fattori di rischio:
  - i. stabilimento sede di focolaio di malattia negli ultimi 5 anni;

- ii. nessun controllo ufficiale e altra attività ufficiale (ispezioni anagrafe o campionamento per sorveglianza BRC TBC e LEB) negli ultimi 3 anni;
- iii. stabilimento che nei 12 mesi precedenti ha subito, per qualsiasi motivo, una sospensione della qualifica di allevamento indenne da Tubercolosi;
- iv. connessione epidemiologica con caso confermato di malattia nell'ultimo anno solare;
- v. stabilimento che effettua il pascolo situato in Comuni con infezione confermata da isolamento di MTCB (complesso *Mycobacterium* tuberculosis [*Mycobacterium* bovis, M. caprae e M. tuberculosis]) negli ultimi 12 mesi negli animali selvatici;
- vi. stabilimento che ha introdotto negli ultimi 12 mesi bovini da zone non indenni da malattia.

Il criterio di casualità viene utilizzato, se del caso, per completare il numero minimo prefissato. Entro il 15 gennaio di ogni anno il SEER trasmette all'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale la tabella 1 aggiornata ai dati del 31 dicembre dell'anno precedente.

- **4.1.2.2.** Nelle aziende selezionate viene sottoposto a prova di intradermoreazione un numero di bovini di età superiore a 24 mesi in grado di rilevare una prevalenza del 5% con una confidenza del 95% (Tabella 2).
- **4.1.2.3.** Qualora venga costituito un nuovo stabilimento, considerato l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti indenni, è sufficiente un'unica prova tubercolinica su tutti capi di età superiore ai 42 giorni da effettuarsi entro 30 giorni dalla costituzione dell'allevamento e comunque prima del rilascio della qualifica sanitaria. In deroga, per i nuovi allevamenti da ingrasso che movimentano esclusivamente verso il macello lo status di indenne viene assegnato induttivamente.
- **4.1.2.4** In caso di introduzioni da allevamenti non indenni o senza qualifica sanitaria si applica quanto previsto al capitolo 4.2.4 "Introduzioni irregolari".

**Tabella 1.** Numero minimo di stabilimenti da esaminare ogni anno mediante prove diagnostiche indirette (anno 2023)

Azienda USL	Numero di stabilimenti aperti a inizio periodo (riproduzione e ingrasso) da cruscotto Vetinfo.it	Numero minimo di stabilimenti da controllare (P*=0,2%; CI 95%)	Numero minimo di capi da sottoporre alle prove diagnostiche indirette (P*=0,1%; CI 95%)		
Piacenza	772	175	450		
Parma	1353	306	800		
Reggio Emilia	1196	270	700		
Modena	1006	228	550		
Bologna	483	109	150		
Imola	133	30	50		
Ferrara	138	31	40		
Romagna AT Ravenna	148	33	50		
Romagna AT Forlì	190	43	70		
Romagna AT Cesena	177	40	70		
Romagna AT Rimini	260	59	70		
Emilia-Romagna	5856	1324	3000		

**Tabella 2.** Numero di bovini da esaminare negli stabilimenti indenni per il mantenimento dello status sanitario (prevalenza 5%; livello di confidenza 95%)

Numero Bovini in azienda > 24 mesi	Numero Bovini da sottoporre alle prove diagnostiche indirette						
Fino a 24	Tutti						
25-26	24						
27-29	26						
30-34	28						
35-39	31						
40-46	34						
47-55	37						
56-67	40						
68-85	43						
86-113	46						
114-163	50						
164-282	54						
283-917	58						
918 e oltre	59						

# 4.2. Controllo dei principali fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione delle malattie oggetto del piano

#### 4.2.1. Sorveglianza sugli aborti

L'operatore e/o il veterinario che svolge l'assistenza veterinaria hanno l'obbligo di segnalare i casi di aborto al Servizio Veterinario della AUSL, consegnando quando possibile il feto abortito o la placenta alla sezione dell'IZS e/o comunicando il codice identificativo della madre.

I Servizi Veterinari delle AUSL collaborano alla raccolta dei feti abortiti e all'invio alle sezioni IZSLER competenti per territorio, seguendo le istruzioni di cui all'allegato A/2 e utilizzando la relativa scheda.

Il laboratorio IZSLER effettua tutte le indagini per escludere la presenza di *Brucella* spp.

Le eventuali procedure di raccolta e i prelievi ematici effettuati dal Servizio Veterinario, i protocolli diagnostici e lo smaltimento dei feti conferiti all'IZS sono senza costi per l'allevatore.

In caso di assenza di matrice campionabile (feto abortito o placenta), il Servizio Veterinario effettua un accertamento nello stabilimento con prelievo di sangue per esami sierologici o tampone vaginale per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR) sul capo. In attesa degli esiti non sono adottati provvedimenti sul capo e sullo stabilimento.

Il campione ematico ai fini di accertamenti diagnostici volti anche all'esclusione di infezione da Brucella attraverso esami sierologici (SAR/FDC) sulla madre può essere effettuato anche direttamente dal veterinario libero professionista e conferito alla sezione competente dell'IZSLER, previo accordo con il Servizio Veterinario e accompagnato dal **verbale di prelievo A/6 (Allegato).** Gli esiti delle matrici feto/aborto e sangue per brucellosi sono estratti dal SEER e sono messi in condivisione con le Aziende USL del territorio regionale.

In caso di positività si applicano le procedure descritte al capitolo 5.

#### 4.2.2. Condizioni sanitarie per la movimentazione

4.2.2.1. Negli allevamenti bovini e bufalini della Regione Emilia-Romagna sono introdotti

esclusivamente animali provenienti:

- a) da allevamenti indenni siti in territori indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, scortati da documento di accompagnamento informatizzato rilasciato dalla BDN che ne attesta la qualifica sanitaria;
- b) da allevamenti siti in un altro Stato Membro che rispettano i requisiti generali previsti dalla normativa comunitaria per l'introduzione in un territorio indenne e le prescrizioni specifiche di cui agli art. 10 e 11 del Regolamento delegato (UE) n. 2020/688, scortati dal previsto certificato sanitario per gli scambi intracomunitari;
- c) da allevamenti nazionali indenni per brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina, siti in territori non indenni, secondo i requisiti e le procedure previste ai capitoli 1 e 2 del "Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella* abortus, *Brucella* melitensis, *Brucella* suis, da complesso *Mycobacterium* tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica" (Accordo Rep. Atti n. 54/CSR), come recepito dalla propria deliberazione n. 1146 del 11.07.2022;
- **4.2.2.2.** Gli animali provenienti da uno Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuto "Indenne" dalla Commissione europea, introdotti in stabilimento e successivamente respinti per motivi commerciali o funzionali, non sono da sottoporre a prove se sono trascorsi non più di 30 giorni dalla partenza e a condizione che gli animali non siano venuti in contatto con animali di diversa qualifica.
- **4.2.2.3.** Dagli allevamenti senza qualifica sanitaria o con qualifica sospesa possono essere movimentati animali esclusivamente e direttamente verso un impianto di macellazione.
- **4.2.2.4.** Il Servizio Veterinario della AUSL esercita opportune modalità di controllo sul rispetto dei requisiti di tutte le movimentazioni.

#### 4.2.3. Controlli sugli animali introdotti in allevamento

- **4.2.3.1.** Il Servizio Veterinario della AUSL:
  - a) si dota di procedure per la verifica in BDN delle movimentazioni dei capi introdotti in tutti gli allevamenti del territorio di competenza;
  - b) verifica che tutti gli animali introdotti rispettino i requisiti e le prescrizioni di cui al punto 4.2.2.1;
  - c) effettua su ogni capo bovino introdotto negli allevamenti da riproduzione, se proveniente da stalla di transito, centro di raccolta, mercato, fiera o allevamento extra-regionale, i seguenti controlli (prove di scambio):
    - prova sierologica per brucellosi e leucosi sui capi introdotti di età superiore a 12 mesi;
    - prova tubercolinica su tutti gli animali introdotti di età superiore a 42 giorni.

Tali controlli devono essere eseguiti nella azienda di destinazione entro 30 giorni dalla introduzione. Nelle prove di scambio, il controllo sierologico individuale per Brucellosi viene effettuato mediante l'esecuzione in parallelo di prove di siero-agglutinazione rapida (SAR) e di fissazione del complemento (FDC) o di prova ELISA eventualmente confermata da una prova di FDC. Il controllo sierologico individuale per Leucosi viene effettuato mediante la prova di immunodiffusione in gel di agar (AGID) o ELISA.

- d) in deroga al precedente punto c), qualora un allevamento introduca capi da provincia extra regionale confinante, su richiesta dell'operatore, potrà essere concessa la deroga ai controlli previsti per le nuove introduzioni, da parte del Servizio Veterinario della AUSL, sentito il SEER, alle seguenti condizioni:
  - la movimentazione dei capi tra i due allevamenti è consolidata nel tempo;
  - i due allevamenti sono del medesimo operatore o gruppo e introducono sporadicamente capi da rimonta da altri allevamenti, in conformità al punto 4.2.2.1.

- **4.2.3.2.** In alternativa al precedente punto c), valutata l'entità, l'origine e la frequenza delle introduzioni, il Servizio Veterinario della AUSL può optare per la effettuazione di controlli di stalla con frequenza annuale consistenti in:
  - una prova tubercolinica su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi presenti in stalla;
  - una prova sierologica individuale per Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi presenti in stalla.

Il Servizio Veterinario esercita opportune modalità di controllo sul rispetto dei requisiti previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004, dalla normativa sull'identificazione e registrazione degli animali e dal presente piano sulla base dei criteri e modalità contenuti nel Piano Regionale Integrato.

#### 4.2.4. Introduzioni irregolari

- **4.2.4.1.** L'operatore, in caso di introduzioni di capi non identificati e/o senza la prevista documentazione di scorta o da stabilimenti con qualifica non indenne o assente, provvede ad isolare immediatamente gli animali e a segnalare l'accaduto al Servizio Veterinario della AUSL che adotta le azioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 134/2022 sugli animali introdotti al fine di risolvere le non conformità.
- **4.2.4.2** Nel caso in cui le non conformità siano accertate a seguito di controllo ufficiale il Servizio Veterinario della ASL, oltre all'applicazione delle azioni previste all'art. 15 del decreto legislativo n. 134/2022 su tutto lo stabilimento e le previste sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi n. 134/2022 e n. 136/2022, sospende la qualifica sanitaria di indenne da brucellosi senza vaccinazione, indenne da tubercolosi e leucosi bovina enzootica dello stabilimento fino a che:
  - tutti gli animali di età superiore a 12 mesi non abbiano subito con esito favorevole due prove sierologiche individuali per la brucellosi e leucosi praticate ad un intervallo superiore a tre mesi e inferiore a dodici.
  - tutti gli animali di età superiore a 42 giorni non abbiano subito con esito favorevole due prove tubercoliniche ad un intervallo superiore a tre mesi e inferiore a dodici.
- **4.2.4.3**. I costi dei controlli e degli esami di laboratorio di cui al precedente punto 4.2.4.2 sono a carico dell'operatore come "controlli non programmati" ai sensi del D. Lgs n. 32/2021.
- **4.2.4.4.** Per gli allevamenti da ingrasso la qualifica potrà essere ripristinata anche quando tutti gli animali presenti in azienda al momento della sospensione sono stati inviati direttamente ad uno stabilimento di macellazione, viene svolto un congruo periodo di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione straordinari prescritte dal Servizio Veterinario della AUSL e il ripopolamento è avvenuto secondo quanto previsto al punto 4.1.2.3.

#### 4.2.5. Spostamento per monticazione di bovini e bufalini

I bovini e bufalini devono provenire da allevamenti indenni senza vaccinazione da brucellosi, e indenni da tubercolosi e leucosi bovina enzootica, siti in territori indenni dalle medesime malattie.

Per lo spostamento di bovini e bufalini da allevamenti indenni senza vaccinazione da brucellosi, e indenni da tubercolosi e leucosi bovina enzootica siti in territori non indenni si applica il protocollo previsto alla DGR n. 1146/2022.

Gli accertamenti diagnostici effettuati per il mantenimento della qualifica sanitaria, se non sono stati effettuati nei 3 anni solari precedenti, devono essere effettuati prima della monticazione.

#### 4.2.6. Controlli sulle stalle di transito e nei centri di raccolta

L'attività di stalla di transito e di centro di raccolta deve essere l'unica attività dello stabilimento.

4.2.6.1. I centri di raccolta sono riconosciuti ai sensi dell'art. 97 del Regolamento (UE) n. 2016/429

secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 134/2022 e nel rispetto dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/429 e dai regolamenti delegati (UE) n. 2019/2035 e n. 2020/688.

Le stalle di transito sono registrate dal Servizio Veterinario della AUSL, previa presentazione di una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 134/2022 e dal relativo manuale operativo, devono rispettare i requisiti strutturali e operativi ivi previsti e operano secondo protocolli approvati dall'AUSL.

**4.2.6.2.** I capi introdotti nella stalla di transito possono provenire esclusivamente da territori indenni e da stabilimenti indenni per le malattie previste dal piano. Il tempo di permanenza degli stessi non può essere superiore ai 30 giorni, come previsto dall'art. 5, comma 5, lettera d) del D.L.vo n. 134/2022.

### **4.2.6.3.** L'operatore della stalla di transito deve:

- verificare allo scarico che gli animali siano correttamente identificati, che i documenti di accompagnamento siano corrispondenti alla partita e conformi a quanto richiesto al punto 4.2.2. e che siano soddisfatti i requisiti sanitari richiesti;
- informare il Servizio Veterinario della AUSL, dopo aver verificato gli animali detenuti ricevuti, in merito a qualsiasi irregolarità. Nel caso di un'irregolarità, l'operatore isola gli animali interessati fino all'adozione di una decisione in merito da parte del Servizio Veterinario competente;
- provvedere affinché il Veterinario Ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo ritenuto necessario sugli animali. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, devono essere pertanto presenti e disponibili:
  - a. un'adeguata illuminazione fissa o mobile;
  - b. efficienti dispositivi manuali o meccanici tali da garantire il contenimento degli animali secondo la loro categoria di appartenenza, nel rispetto del benessere animale e della sicurezza degli operatori.
- **4.2.6.4.** È possibile detenere anche animali in lattazione tenendo conto che occorrono adeguate attrezzature e spazi per la mungitura degli animali. Occorre pertanto che i protocolli approvati riportino il numero massimo di animali in lattazione ospitabili, oppure la esplicita dichiarazione che non possono essere introdotti nell'impianto animali in lattazione. Il latte raccolto durante la permanenza in stalla di transito, non rispondendo ai requisiti prescritti dal Reg. (CE) n. 853/2004, All. 3, Sezione IX, cap. II, va destinato ad usi diversi dal consumo umano.
- **4.2.6.5.** Nella stalla di transito non si effettuano prove diagnostiche di scambio.
- **4.2.6.6.** I Servizi Veterinari delle AUSL effettuano controlli ufficiali per verificare le condizioni di biosicurezza strutturali, gestionali e di tracciabilità degli animali secondo la cadenza prevista dalla normativa nazionale attraverso l'uso di check list nazionali, i cui risultati sono rendicontati attraverso la registrazione in VETINFO. Il riscontro di irregolarità o inadempienze, oltre alle previste sanzioni, comporta l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 134/2022 e agli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) n. 2017/625, tra cui la sospensione e la revoca dell'attività.

#### 4.2.7. Controlli al macello

#### 4.2.7.1. Tubercolosi Bovina

a. Tutti i bovini e i bufalini macellati sono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale. L'ispezione deve comprendere, tra l'altro, l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi, l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore in attuazione all'art. 12, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2019/627.

- b. I Veterinari preposti all'ispezione post mortem, inoltre, qualora riscontrino lesioni compatibili con la TBC negli animali sottoposti a regolare macellazione, sono tenuti a segnalare tempestivamente il caso al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di provenienza, attraverso la compilazione di un modello 10/33 (D.M. n. 592/1995, art. 7). La scheda compilata dovrà essere inviata alla AUSL competente sullo stabilimento di ultima provenienza per gli opportuni accertamenti, insieme a una copia del documento di accompagnamento (Mod. 4). Copia della documentazione dovrà essere inviata anche al SEER, all'Area di Sanità Veterinaria e Igene Alimenti Regionale e alla Regione di appartenenza dell'azienda di ultima provenienza in caso di stabilimenti extra regionali.
- c. **In allegato A/5** è riportata la scheda "Tubercolosi" dove sono riassunti i rilievi anatomo patologici e il giudizio ispettivo.
- d. In caso di riscontro di lesioni sospette il Servizio Veterinario della AUSL compente sullo stabilimento di macellazione provvederà sempre anche al prelievo di idonei campioni per gli esami diagnostici diretti (esame batteriologico, istologico e PCR) con le modalità descritte nella specifica istruzione operativa (Allegato A/1). I risultati delle indagini di laboratorio dovranno essere sempre comunicati anche alla AUSL competente per l'allevamento di origine e al SEER.

#### 4.2.7.2. Leucosi Bovina Enzootica

Tutti i bovini macellati vengono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale. L'ispezione deve comprendere, tra l'altro, l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi, l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore in attuazione all'art. 12, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2019/627. I Veterinari preposti all'ispezione post mortem, qualora riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico, compatibili con la LBE, sono tenuti a:

- a. individuare l'allevamento di ultima provenienza dell'animale;
- b. prelevare idonei campioni di materiale patologico per l'esame istologico e inviarlo all'IZS competente;
- c. segnalare il caso alla AUSL competente sull'azienda di ultima provenienza dell'animale.

In caso di riscontro di lesioni riferibili a Leucosi Bovina Enzootica il Servizio Veterinario della AUSL competente sullo stabilimento di macellazione provvederà al prelievo di campioni per l'esame istologico e, se possibile, al prelievo di un campione di sangue per gli esami sierologici e di biologia molecolare (PCR). Una volta avuta la conferma dal laboratorio della presenza di lesioni neoplastiche del sistema linfatico, o di positività alle prove diagnostiche, lo stesso Servizio provvederà alla compilazione di un modello 10/33 o di una analoga scheda che contenga almeno le seguenti informazioni: identificazione dell'animale (specie, sesso, razza, età, marca auricolare), denominazione del macello e data della macellazione, sede e descrizione delle lesioni.

La scheda compilata dovrà essere inviata alla AUSL competente sull'azienda di ultima provenienza per gli opportuni accertamenti, insieme con una copia del documento di accompagnamento (Mod. 4). Copia della documentazione dovrà essere inviata anche al SEER, al proprio Servizio Veterinario Regionale e a quello della Regione di appartenenza dello stabilimento di ultima provenienza.

# 4.2.7.3 Macellazione di capi sospetti o di capi provenienti da focolai confermati per tubercolosi e brucellosi

L'invio alla macellazione di animali sospetti o di animali provenienti da focolai confermati, prevede l'acquisizione del nulla osta preventivo dal Servizio Veterinario della AUSL competente sullo stabilimento di macellazione. Nel caso di provenienze da fuori regione, la deroga alla macellazione in stabilimenti regionali deve essere espressa dall'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale, sentito il Servizio Veterinario della AUSL competente.

In applicazione al Reg. (UE) n. 2019/627, che stabilisce le modalità pratiche per il controllo ufficiale

sui prodotti di origine animale, il Servizio Veterinario competente vigila affinché per le partite provenienti dagli stabilimenti con casi sospetti o confermati per TBC e BRC:

- i ritmi di macellazione siano adeguati alle esigenze ispettive del caso, in modo da rafforzare le risorse del personale addetto, ottimizzare le misure di protezione individuale, nonché garantire procedure di lavaggio e disinfezione dei locali e delle attrezzature a fine macellazione,
- i mezzi di trasporto, le attrezzature utilizzate per lo scarico e le aree di sosta degli animali siano accuratamente pulite e disinfettate,
- nel caso di capi positivi alla brucellosi, le mammelle, gli organi genitali e il sangue siano trattati come materiali di categoria 2, in accordo all'art. 9 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e s.m.i.

#### 4.2.8 Stabilimenti di materiale germinale che detengono ungulati

Per quanto riguarda i controlli da attuare negli stabilimenti di materiale germinale, sia registrati che riconosciuti, che detengono ungulati soggetti al presente piano, si applica quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 2020/686.

#### 5. ALLEVAMENTI E CAPI POSITIVI PER BRUCELLOSI BOVINA

L'isolamento di Brucella da aborti, latte o animali sieropositivi o la correlazione epidemiologica a un focolaio confermato di capi positivi alle prove diagnostiche ufficiali causa l'immediata dichiarazione di stabilimento infetto da Brucellosi e la revoca della qualifica sanitaria.

Tutte le Brucelle eventualmente isolate verranno inviate per la tipizzazione al Centro di Referenza Nazionale (CNR) di Teramo.

Negli stabilimenti infetti dovranno essere presi i provvedimenti di cui al punto 5.2.

#### 5.1. Gestione dei casi sospetti

**5.1.1.** Tutti i capi che ad un controllo sierologico risultano positivi a una delle prove sierologiche ufficiali (SAR/FDC) dovranno essere considerati "casi sospetti di malattia" ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, immediatamente isolati e mantenuti separati dal resto dell'allevamento.

Per il periodo dell'indagine si applicano le misure previste ai commi 1 e 2, lettera a) e b) punti i) e ii) e iii) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, in accordo anche a quanto previsto dall'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 (Sezione IX, capitolo 1, punto 1, comma 3) relativo ai requisiti sanitari per la produzione di latte crudo e colostro:

- tutti i capi presenti in azienda verranno posti sotto blocco ufficiale e verrà impedito ogni movimento di animali delle specie sensibili da e verso lo stabilimento;
- la qualifica sanitaria è sospesa;
- il latte delle bovine positive alle prove sierologiche è distrutto o usato per l'alimentazione dei vitelli previo trattamento termico risanatore;
- nel caso di vendita diretta di latte crudo va adottato, in via precauzionale, un provvedimento di sospensione della vendita diretta per il tempo necessario ad acquisire gli elementi utili ad escludere l'infezione.
- **5.1.2.** Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla SAR e negativi alla FDC, in assenza di sintomi clinici (aborti) si procederà con le seguenti indagini:
- se l'animale è in lattazione, a un campione di latte per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR); oppure
  - se l'animale è in post partum, a un tampone vaginale per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR);

#### oppure

- un secondo controllo sierologico da eseguirsi a 21 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzi il fatto che si tratta di capi SAR+/FDC-; i campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FDC. Nel caso che anche la seconda FDC risulti negativa, l'animale verrà considerato sano (falso positivo alla SAR); qualora invece la FDC risulti positiva, si dovrà applicare la procedura di cui al punto 5.1.3.
- **5.1.3.** Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla FDC (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml) si procederà con le seguenti indagini:
  - dai capi positivi alla FDC sono prelevati i seguenti campioni per le prove diagnostiche dirette:
    - se l'animale è in lattazione, un campione di latte per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR);
    - se l'animale è in post partum, un tampone vaginale per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR); In tutti i casi, un campione di feci per la ricerca di batteri in grado di causare reazioni crociate con la Brucella, in particolare: *Yersinia* enterocolitica O:9, *Escherichia* coli O157:H7, Salmonelle del gruppo N.

Nel caso la PCR per la ricerca di Brucella spp risulti negativa per tutti gli animali esaminati in assenza di sintomi, i capi precedentemente positivi alla FDC verranno considerati sani (falsi positivi alla FDC) e reintrodotti nell'allevamento,

#### oppure

tutti gli animali positivi alla FDC ed i capi di età superiore a 12 mesi presenti nello stabilimento sono stati sottoposti ad un controllo sierologico a distanza di 21 giorni dal primo. I campioni dovranno essere inviati alla Sezione Diagnostica dell'IZS scortati da modulistica che evidenzi il fatto che si tratta di capi FDC+; i campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FDC. Nel caso la FDC risulti negativa per tutti gli animali esaminati, i capi positivi alla FDC verranno considerati sani (falsi positivi alla FDC) e reintrodotti nell'allevamento.

#### oppure

• tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati al più presto, e comunque entro 7 giorni, e le indagini di laboratorio condotte sugli organi prelevati da questi animali secondo procedure definite (Allegato A/2) non hanno evidenziato la presenza di Brucella.

#### oppure

• tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati, abbattuti o sono deceduti senza che siano stati prelevati idonei campioni per la diagnosi diretta di Brucellosi e i restanti bovini di età superiore a 12 mesi sono stati sottoposti con esito favorevole a una prova sierologica eseguita ad almeno 30 giorni dalla data della macellazione dell'ultimo capo positivo.

I campioni prelevati verranno conferiti all'IZS competente territorialmente accompagnati dalla scheda di cui all'allegato A/2 debitamente compilata

- **5.1.4.** Negli allevamenti con positività alla FDC si dovrà procedere a:
  - a. segnalazione del sospetto di infezione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, attraverso la compilazione e l'invio al SEER della scheda MALINF.1. Il SEER provvederà alla registrazione del sospetto in SIMAN;
  - esecuzione di un'accurata indagine epidemiologica (Allegato A/3) in collaborazione con il SEER, che provvederà anche alla sua registrazione in SIMAN, e compilazione di una scheda anamnestica individuale per ciascun capo risultato FDC+ (Allegato A/4);
  - c. gli stabilimenti correlati verranno posti sotto controllo veterinario ufficiale e gli animali sopra i 12 mesi sottoposti ad una prova sierologica per escludere la presenza dell'infezione.
- **5.1.5.** In deroga al punto 5.1.1 e fatti salvi gli adempimenti di cui al punto 5.1.4, in applicazione all'articolo 6 comma 3, del decreto legislativo n. 136/2022 nella fase di indagini volte alla verifica

della fondatezza del sospetto, il Servizio Veterinario della AUSL, sentito il SEER e l'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale, può decidere di non sospendere la qualifica sanitaria mantenendo il blocco delle movimentazioni degli animali, qualora nello stabilimento:

- non vi siano sintomi clinici di Brucellosi,
- tutte le introduzioni degli ultimi 3 anni sono regolari,
- siano stati segnalati da parte dell'operatore e del veterinario libero professionista negli ultimi
   12 mesi con regolarità gli eventuali aborti che, esaminati per la ricerca di Brucella, abbiano dato esito negativo.

#### 5.2. Conferma del caso e revoca della qualifica


- **5.2.1.** La qualifica di allevamento "Indenne senza vaccinazione" è revocata nel caso la presenza di brucellosi nello stabilimento sia confermata, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2020/689 da:
  - Isolamento di Brucella abortus/melitensis/suis;
  - Presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi confermati di brucellosi e positività alla PCR;
  - Presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi confermati di brucellosi e positività alla FDC.

La conferma ufficiale della malattia da parte del Servizio Veterinario della AUSL è effettuata ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) n. 2016/429 e dell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 2020/689 con ritiro dello status di indennità allo stabilimento.

- **5.2.2.** Negli stabilimenti dichiarati infetti si procederà all'applicazione delle misure di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 136/2021, nonché alle misure previste agli art. da 25 a 31 del Regolamento (UE) n. 2020/689, con le modalità e le tempistiche definite nell'O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i. Il focolaio sarà notificato attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda MALINF.1. Il SEER procederà alla sua registrazione in SIMAN.
- **5.2.3.** In attuazione all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2020/689, il latte di casi confermati deve essere somministrato solo ad animali dello stesso stabilimento dopo essere stato trattato per garantire l'inattivazione dell'agente patogeno, oppure deve essere smaltito.
- **5.2.4.** Il ripristino dello status nello stabilimento infetto deve rispettare quanto previsto in allegato IV, parte I, cap.1 sezione 1 e 3 del Regolamento (UE) n. 2020/689, schematizzate in Figura 1. Le prove di stalla per la riacquisizione della qualifica devono essere svolte su tutti i bovini di età superiore a 12 mesi. La AUSL provvede a registrare in SANAN i controlli svolti per il risanamento dei focolai.
- **5.2.5.** L'indagine epidemiologica di cui all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 2016/429 e all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 2020/689 deve comprendere anche la compilazione degli allegati A/3 e A/4 del presente piano e la loro registrazione in SIMAN da parte del SEER.
- **5.2.6.** Fino al ripristino dello status di indenne, negli allevamenti infetti sottoposti a risanamento, tutti gli aborti sono sottoposti ad accertamento diagnostico e dopo l'allontanamento dei capi sieropositivi, dovranno inoltre essere eseguite prove ELISA sul latte di massa con cadenza almeno quindicinale e, in caso di risultato positivo, il controllo individuale di stalla dovrà essere anticipato.
- **5.2.7.** Lo status di indenne non viene restituito fin quando:
  - a) tutti i bovini infetti presenti nell'allevamento al momento della notifica della malattia siano stati macellati e siano state eseguite le disinfezioni sotto controllo ufficiale e adottate le misure di biosicurezza adeguate alla specificità dello stabilimento per prevenire la reinfezione di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 2020/689,

- b) tutti gli animali di età superiore a 12 mesi siano risultati negativi a due prove sierologiche individuali consecutive, effettuate ad un intervallo di 6 mesi, la prima delle quali effettuata almeno 3 mesi dopo l'allontanamento degli animali positivi e l'esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale (Regolamento (UE) n. 2020/689, art. 30 e Allegato IV, Sezione 1, punto 1, lettera c).
- **5.2.8.** La restituzione della qualifica deve essere comunicata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda MALINF.2. Il SEER provvede a registrare la chiusura del focolaio in SIMAN.

Figura 1. Modalità di controllo per il risanamento degli stabilimenti infetti da Brucellosi



#### 6. ALLEVAMENTI E CAPI INFETTI DA TUBERCOLOSI BOVINA

- **6.1.** L'isolamento di *M.* bovis o *M.* caprae o la correlazione epidemiologica di capi positivi a un focolaio confermato causa l'immediata dichiarazione di stabilimento infetto da Tubercolosi e la revoca dello status di indenne. Negli stabilimenti infetti dovranno essere presi i provvedimenti di cui al punto 6.8.
- **6.2.** Il riscontro in uno stabilimento "Indenne" di capi con lesioni compatibili con la Tubercolosi evidenziate durante l'ispezione post mortem, non accompagnate da rapporti di prova di laboratorio che indichino la presenza della Tubercolosi, causa l'emissione di un sospetto di malattia con l'applicazione delle misure previste ai commi 1, 2 lettera a) e b) punti i) e ii) e iii) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689 e attiva un'indagine volta alla conferma della presenza dell'infezione nell'azienda che comprenda:
  - a. segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda MALINF.1. Il SEER procederà alla sua registrazione in SIMAN;
  - b. nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione;
  - c. è sospesa la qualifica sanitaria;
  - d. esecuzione di una prova tubercolinica singola su tutti i capi di età superiore a 42 giorni;
  - e. esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico in azienda e a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento;
  - f. qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione negativa alla prova tubercolinica, la presenza dell'infezione viene esclusa e la qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene immediatamente restituita. La remissione del sospetto e la restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda MALINF.2;
  - g. qualora infine uno o più capi mostrino reazione non negativa alla prova tubercolinica, l'azienda dovrà essere considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 6.8.
- **6.3.** Il riscontro di uno o più capi non negativi alle prove indirette (prova tubercolinica singola o comparativa) in assenza di sospetto pregresso, causa l'avvio di una indagine volta alla conferma della presenza dell'infezione che comprenda:
  - a. segnalazione del sospetto di infezione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda MALINF.1. Il SEER procederà alla sua registrazione in SIMAN;
  - b. i capi risultati non negativi in attesa della ripetizione della prova devono essere isolati al più presto e mantenuti separati dal resto dell'allevamento;
  - c. nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione;
  - d. esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento;
  - e. tutti i capi risultati non negativi devono essere sottoposti ad una prova tubercolinica comparativa a distanza di almeno 42 giorni, oppure macellati e sottoposti ad accurato esame anatomo-patologico. Dagli animali macellati dovranno inoltre essere prelevati campioni per le indagini di laboratorio con le modalità descritte nell'allegato A/1;
  - f. qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione negativa alla seconda prova tubercolinica, la presenza dell'infezione viene esclusa. La revoca del sospetto deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda MALINF.2. Il SEER procederà alla chiusura del sospetto in SIMAN;

- g. qualora uno o più capi non negativi alla prova tubercolinica risultino positivi ad una prova diagnostica diretta (immunoistochimica, PCR o isolamento) per MTBC, lo stabilimento dovrà essere considerato infetto e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 6.8.
- **6.4.** Per il periodo dell'indagine si applicano le misure previste ai commi 1, 2 lettera a) e b) punti i) e ii) e iii) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, in accordo anche a quanto previsto dall'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 (Sezione IX, capitolo 1, punto 1, comma 3) relativo ai requisiti sanitari per la produzione di latte crudo e colostro:
- tutti i capi presenti in azienda verranno posti sotto blocco ufficiale e verrà impedito ogni movimento di animali delle specie sensibili da e verso lo stabilimento;
- la qualifica sanitaria è sospesa;
- il latte delle bovine reattive alle prove diagnostiche è distrutto o usato per l'alimentazione dei vitelli previo trattamento termico risanatore;
- nel caso di vendita diretta di latte crudo va adottato, in via precauzionale, un provvedimento di sospensione della vendita diretta per il tempo necessario ad acquisire gli elementi utili ad escludere l'infezione.
- **6.5.** Il Servizio Veterinario della AUSL, valutata la situazione epidemiologica del territorio, sentito il SEER e l'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale, può decidere di non sospendere la qualifica sanitaria, qualora, in presenza di soli capi non negativi alla prova tubercolinica singola:
  - nello stabilimento non vi siano sintomi clinici e non siano pervenuti negli ultimi 12 mesi segnalazioni di lesioni sospette riscontrate al macello;
  - un'indagine epidemiologica condotta nell'allevamento non rilevi l'esistenza di collegamenti con casi sospetti o confermati di tubercolosi o particolari fattori di rischio per la presenza di infezione (es. contatti diretti o indiretti con allevamenti bovini senza qualifica sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti a rischio da e per l'azienda, pratica del pascolo, ecc.).
- **6.6.** La remissione del sospetto e la restituzione della qualifica sanitaria potranno essere effettuati quando saranno soddisfatti i seguenti requisiti:
  - a) tutti i capi non negativi abbiano mostrato una reazione negativa alla seconda prova tubercolinica o siano stati macellati;
  - b) tutti i capi non negativi macellati non hanno presentato lesioni anatomo- o isto-patologiche riferibili a Tubercolosi all'ispezione post mortem e le prove diagnostiche dirette di laboratorio condotte sui loro organi non hanno rilevato la presenza di *M.* bovis/caprae;
  - c) l'indagine epidemiologica non abbia rilevato correlazioni con casi sospetti o confermati di tubercolosi;
  - d) è stato determinato lo status di tutti i casi sospetti e una prova tubercolinica, effettuata su tutti gli animali di età superiore a 42 giorni dall'eliminazione dei capi non negativi e/o dalla prova di cui alla lettera a), abbia mostrato una reazione negativa per tutti i capi esaminati;
  - e) la restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda MALINF.2. Il SEER procederà alla chiusura del sospetto in SIMAN.
- **6.7.** La qualifica di allevamento "Indenne" è revocata nel caso la presenza di Tubercolosi nello stabilimento sia confermata, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2020/689 da:
  - isolamento di *M.* bovis o *M.* caprae;
  - presenza di correlazioni epidemiologiche con casi sospetti (inclusi i casi sospetti perché presentano quadri anatomo- o isto-patologici compatibili con la infezione da MTBC) o confermati di tubercolosi e positività alla PCR;
  - presenza di correlazioni epidemiologiche con casi sospetti (inclusi i casi sospetti perché presentano quadri anatomo- o isto-patologici compatibili con la infezione da MTBC) o confermati di tubercolosi e positività alle prove diagnostiche indirette (prove tubercoliniche o del gamma-interferon).

Gli stabilimenti alle quali è stata revocata la qualifica sanitaria devono essere dichiarati infetti da Tubercolosi.

**6.8.** Negli stabilimenti dichiarati infetti si procederà all'applicazione delle misure di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 136/2021, nonché alle misure previste agli art. da 25 a 31 del Regolamento (UE) n. 2020/689 con le modalità e le tempistiche definite dall'O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i. Il focolaio sarà notificato attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda MALINF.1. Il SEER procederà alla sua registrazione in SIMAN.

Dovrà inoltre essere svolta un'accurata indagine epidemiologica, che comprenda anche la compilazione dell'allegato A/3 del presente piano, volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutte le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova tubercolinica per escludere la presenza dell'infezione.

La AUSL provvede a registrare in SANAN i controlli svolti per il risanamento dei focolai.

La qualifica dell'azienda non sarà restituita fin quando tutti i bovini presenti nell'allevamento al momento della denuncia della malattia siano stati abbattuti e siano state eseguite le disinfezioni previste sotto controllo ufficiale, oppure tutti gli animali di età superiore a 42 giorni siano risultati negativi a due prove diagnostiche (prova tubercolinica o del gamma-interferon) consecutive, la prima eseguita almeno 2 mesi dopo l'allontanamento degli animali positivi e l'esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale, la seconda eseguita ad almeno 2 mesi e non oltre 12 mesi dalla prima (Figura 2).

In deroga a quanto sopra riportato, previo parere del SEER e l'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale, lo status di indennità può essere riacquisito se:

a) tutti i bovini di età superiore a sei settimane presenti nello stabilimento al momento dell'esecuzione delle prove sono risultati negativi a due prove diagnostiche (prove tubercoliniche o del gamma-interferon) delle quali: la prima deve essere effettuata non prima di due mesi dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato o positivo; la seconda prova deve essere effettuata non prima di due mesi ed entro 12 mesi dalla prima,


e

- b) ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- la conclusione dell'indagine epidemiologica indica che l'infezione è dovuta all'introduzione nello stabilimento di uno o più animali infetti nei 12 mesi precedenti l'individuazione dell'infezione da MTBC; oppure
- dall'individuazione dell'infezione da MTBC è stato confermato un unico caso e la qualifica dello stabilimento non è stata ritirata negli ultimi tre anni.

La restituzione della qualifica dovrà essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda MALINF.2. Il SEER procederà alla chiusura del focolaio in SIMAN.

**6.9.** Il Servizio Veterinario della AUSL valuta, in accordo con la Regione e il SEER, se adottare le prove del gamma-interferon in alternativa o in aggiunta alle prove intradermiche previste nella fase di individuazione ed eliminazione dei capi infetti in focolaio.

Figura 2. Modalità di controllo per il risanamento delle aziende infette da Tubercolosi Bovina




#### 7. ALLEVAMENTI E CAPI POSITIVI PER LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

- **7.1.** Il riscontro in allevamento di uno o più animali positivi a una delle prove sierologiche ufficiali individuali (AGID o ELISA) causa l'apertura di un sospetto e l'avvio dell'indagine.
- **7.2.** Per il periodo dell'indagine si applicano le misure previste ai commi 1, 2 lettera a) e b) punti i) e ii) e lii) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689:
  - tutti i capi presenti in azienda verranno posti sotto blocco ufficiale e verrà impedito ogni movimento di animali delle specie sensibili da e verso lo stabilimento;
  - la qualifica sanitaria è sospesa;
  - il latte delle bovine positive alle prove sierologiche è distrutto o usato per l'alimentazione dei vitelli previo trattamento termico risanatore.
- **7.3.** Il sangue degli animali positivi va inviato al CNR di Perugia (CEREL) per la conferma sierologica e in PCR. In caso di conferma della positività da parte del CEREL il sospetto viene confermato e lo stabilimento viene dichiarato focolaio di LBE.
- **7.4.** Negli stabilimenti dichiarati infetti si procederà all'applicazione delle misure di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 136/2021, nonché alle misure previste agli art. da 25 a 31 del Regolamento (UE) n. 2020/689. Il focolaio sarà notificato attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda MALINF.1. Il SEER procederà alla sua registrazione in SIMAN.

- **7.5.** Le prove di stalla per la riacquisizione della qualifica devono essere svolte su tutti i bovini di età superiore a 12 mesi. La AUSL provvede a registrare in SANAN i controlli svolti per il risanamento dei focolai.
- **7.6.** Tutti i capi positivi alle prove sierologiche individuali ufficiali verranno macellati al più presto, e comunque entro 30 giorni dalla notifica ufficiale. I vitelli eventualmente nati dagli animali infetti nei 24 mesi precedenti la rilevazione dell'infezione dovranno essere rintracciati e macellati o, in alternativa, destinati in blocco ufficiale all'ingrasso per la successiva macellazione.
- **7.7.** In tutti gli stabilimenti infetti verrà effettuata inoltre una accurata indagine epidemiologica, che comprenda la compilazione dell'Allegato A/3, volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutti gli stabilimenti correlati verranno posti sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposti ad una prova sierologica individuale per escludere la presenza dell'infezione.
- **7.8.** Il risanamento degli stabilimenti sede di focolaio e il ripristino dello status di indenne avverranno secondo le modalità descritte dagli articoli dell'allegato IV, parte III, sezione 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 2020/689, schematizzate in Figura 3. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda MALINF.2.

Allo scopo di accelerare le operazioni di risanamento delle aziende infette è opportuno che i Servizi Veterinari delle AUSL eseguano i ricontrolli con le cadenze minime previste dal piano nazionale di eradicazione (4 mesi) e portino l'età minima per l'esecuzione delle prove sierologiche a 6 mesi.

Figura 3. Modalità di controllo per il risanamento delle aziende infette da LBE



#### 8. SISTEMA INFORMATIVO

- **8.1.** Ad integrazione del portale VETINFO, viene mantenuto il sistema informativo regionale per la raccolta sistematica di dati che permettono la verifica delle attività svolte e dei risultati del piano di controllo, in modo da avere elementi oggettivi sui quali basare ed eventualmente adeguare e modificare i programmi di controllo. Il sistema informativo integrato deve permettere:
  - a. la registrazione immediata e puntuale degli allevamenti con positività alle prove diagnostiche, nonché dei focolai di infezione denunciati e confermati;
  - b. la verifica periodica delle attività di sorveglianza e dei risultati ottenuti;
  - c. la rilevazione precoce degli scostamenti dagli obiettivi prefissati;
  - d. il calcolo degli indici e degli indicatori di attività e di risultato necessari per ottenere e/o mantenere la qualifica sanitaria e per valutare l'andamento del piano.
- **8.2.** I dati generati attraverso le attività connesse al piano di sorveglianza e la modulistica relativa a:
  - a. notifiche ed estinzioni di focolai e sospetti focolai (schede MALINF.1 e MALINF.2),
  - b. modelli 10/33 relativi a lesioni compatibili con la Tubercolosi o Leucosi Bovina Enzootica,
  - c. rapporti periodici di attività e relazioni,
  - d. documentazione relativa alle indagini epidemiologiche,
  - e. resoconti finanziari,

saranno inviati in copia dai Servizi Veterinari delle AUSL al SEER, che è in grado di connettersi per via telematica con VETINFO e le banche dati contenenti gli esiti delle prove di laboratorio poste presso IZSLER.

**8.3**. Il SEER elaborerà i dati raccolti e provvederà alla redazione di una relazione sull'andamento del piano di sorveglianza con cadenza annuale e all'eventuale predisposizione di report periodici in caso di epidemie di una delle malattie oggetto del presente piano.

#### **8.4.** Allegati

Fanno parte integrante del piano i seguenti allegati:

Allegato A/1 - Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di Tubercolosi bovina

Allegato A/2 - Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di Brucellosi

Allegato A/3 - Indagine epidemiologica in focolaio di Brucellosi, Tubercolosi Bovina, Leucosi Bovina Enzootica

Allegato A/4 - Scheda anamnestica individuale per capo positivo alla prova ufficiale per Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi Bovina

Allegato A/5 - Tubercolosi: Scheda rilievi anatomo patologici e giudizi ispettivi

Allegato A/6 - Brucellosi: prelievo ematico su madre in caso di aborto



# Piano regionale di controllo della <u>Tubercolosi</u> Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di tubercolosi

Allegato A/1 Rev. 3 del 18/01/2023

#### **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio campioni di organi prelevati da bovini o bufalini ritenuti infetti o sospetti di infezione per l'isolamento di micobatteri del complesso *M. tuberculosis* (MTBC)

#### **APPARECCHIATURA E STRUMENTARIO**

coltello

camice e copricapo monouso mascherina filtrante monouso

guanti in lattice (almeno 2 paia per animale)

sacchetti in polietilene da 1 Kg (circa 10 per ogni animale abbattuto)

sacchetti in polietilene da 5 Kg (n. 2 per ogni animale abbattuto)

sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto)

spago

cartellini per campioni o etichette

modulo per l'invio dei campioni al laboratorio

pennarello nero o blu indelebile

contenitore per rifiuti speciali

#### **PROCEDIMENTO**

#### Selezione dell'animale

È opportuno che in ogni stabilimento con casi sospetti o confermati di infezione da MTBC vengano selezionati uno o più animali non negativi alle prove tubercoliniche dai quali prelevare campioni per la conferma del focolaio, attraverso l'evidenziazione della presenza della malattia.

#### Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti

Dopo l'abbattimento da ogni animale individuato per il campionamento dovranno essere sempre prelevati:

- a. tonsille:
- b. linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);
- c. linfonodi tracheo-bronchiali;
- d. linfonodi mediastinici;
- e. linfonodi mesenterici (in manze e vitelli);
- f. linfonodi prescapolari
- g. linfonodi epatici (in manze e vitelli);
- h. linfonodi iliaci;
- i. altri organi sede di lesioni sospette o specifiche.

Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando il coltello; per evitare inquinamenti gli organi prelevati non vanno sezionati inutilmente. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in un sacchetto in polietilene da 1 Kg. Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente sporchi.

#### Confezionamento dei campioni

Ogni sacchetto dovrà essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui verrà legato un cartellino sul quale verrà riportata la matricola dell'animale campionato e la descrizione dell'organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini). Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in

un ulteriore sacchetto al quale verrà allegata una richiesta veterinaria che contenga almeno i seguenti dati (documento correlato 1):

- Azienda USL e Distretto competente territorialmente sull'allevamento;
- codice aziendale BDN;
- denominazione dell'azienda;
- comune di ubicazione dell'azienda;
- specie e matricola dell'animale campionato;
- elenco degli organi prelevati;
- specifica della prova diagnostica richiesta;
- macello presso cui è stato fatto il prelievo;
- data del prelievo e veterinario che lo ha effettuato.

#### **INVIO AL LABORATORIO**

I campioni confezionati secondo le modalità descritte dalla presente procedura dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione ed inviati alla Sezione Provinciale dell'IZSLER al più presto e comunque non oltre le 24 ore dal prelievo. Qualora ciò non sia possibile i campioni dovranno essere congelati e conferiti in tale stato.

**N.B.** In caso di conferimento di materiale congelato è opportuno porre i sacchi contenenti il materiale congelato in contenitori rigidi per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo scongelamento.

Ulteriori indicazioni per il trasporto sono disponibili:

https://www.izsler.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/Sanita-animale-Indicazioni-per-il-prelievo-e-la-consegna-di-campioni-diagnostici.pdf

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Regolamento Delegato (UE) n. 2020/689

#### **DOCUMENTI CORRELATI**

Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio



Az. USL e Distretto

SCHE	DA DI INVIO	DI CAMPIO	NI PER LA DI	AGNO	OSI DIRETTA DI TUBERCOLOSI
CODICE AZIENDALE BDN	_ _ _	_ _	_ _		
Proprietario/Detento	RE				
Indirizzo e Comune					
Marca auricolare				1 [	
animale					
campionato					Mativo dal prolicus
Organi prelevati		Les	ioni		Motivo del prelievo
			rcolari		
			ibili		
a) Tonsille;	101 1 0	Sì [_]	No [_]		[_] 1) Macellazione regolare – Mod.
b) Ln. sottomano		Sì [_]	No [_]		10/33
c) Ln. Retrofarin d) Ln. trachebro	_	Sì [_] Sì [_]	No [_] No [_]		[_] 2) Capo <b>dubbio/positivo</b> alla tubercolina proveniente da
e) Ln. mediastin	-	Sì []	No [_]		allevamento infetto (focolaio)
f) Ln. Mesenteri	•	Sì []	No [_]		[_] 3) Capo <u>negativo</u> alla
g) Ln. Prescapol		Sì [_]	No []		tubercolina proveniente da
h) Ln. Epatici		Sì [_]	No [_]		allevamento infetto (focolaio)
i) Ln. Iliaci		Sì [_]	No [_]		[_] 4) Capo <b>dubbio/positivo</b> alla
j) Polmone		Sì [_]	No [_]		tubercolina proveniente da
k) Altro		Sì [_]	No [_]		allevamento indenne (Macellazione conoscitiva)
Organi prelevati pres					
sito nel comune di					
□ esa		ale MTBC	e eventua ogico e ist	_	genotipizzazione gico
Data del prelievo/	'/_			Tir	mbro e firma del Veterinario Prelevatore

Si prega di compilare una scheda per ogni animale campionato



# Piano regionale di controllo della Brucellosi Istruzione operativa per il prelievo di latte e organi per la diagnosi di brucellosi

Allegato A/2 Rev. 3 del 02/11/2022

#### SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per l'isolamento di *Brucella* spp. campioni di latte o di organi prelevati da bovini, bufalini, suini, ovini e caprini infetti o sospetti di infezione.

#### **APPARECCHIATURA E STRUMENTARIO**

#### Prelievo di latte

guanti in lattice salviette di carta monouso alcool denaturato contenitori per latte sterili (2 per animale in ovini e caprini, 4 per animale in bovini) moduli per l'invio dei campioni al laboratorio (1 per animale) pennarello nero o blu indelebile

#### Prelievo di tamponi vaginali

guanti in lattice (2 paia)
salviette di carta monouso
alcool denaturato
Tamponi sterili (due per animale) con o senza terreno di traporto
Etichette adesive
moduli per l'invio dei campioni al laboratorio (1 per animale)
pennarello nera o blu indelebile

#### Prelievo di organi

coltello

guanti in lattice (almeno 2 paia per animale)

sacchetti in polietilene da 1 Kg (circa 10 per ogni animale abbattuto)

sacchetti in polietilene da 5 Kg (n. 2 per ogni animale abbattuto)

sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto / due per ogni feto da prelevare) provette vacutainer con aghi (una per animale) e camicia

spago

cartellini/etichette per campioni modulo per l'invio dei campioni al laboratorio pennarello nero o blu indelebile contenitore per rifiuti speciali

#### **PROCEDIMENTO**

#### Selezione dell'animale

È opportuno che in ogni stabilimento con casi sospetti o confermati di brucellosi vengano selezionati uno o più animali sieropositivi dai quali prelevare campioni per la diagnosi diretta di Brucellosi. Per il prelievo dovranno essere scelti di preferenza animali puberi con titoli elevati alla FDC (probabile fase subacuta di infezione).

#### Prelievo di latte da animali in vita

Il prelievo deve essere effettuato in allevamento. Pulire i capezzoli con una salvietta imbevuta di alcool, asciugare e prelevare il latte usando contenitori sterili e avendo cura di eliminare i primi getti (non a terra!). Utilizzare un contenitore diverso per ogni capezzolo.

#### Prelievo di tamponi vaginali

Il prelievo deve essere effettuato in allevamento su animali che abbiano partorito da meno di 15 giorni. Indossare guanti, schermo facciale paraschizzi o mascherina FFP2 e occhiali protettivi. Aprire delicatamente le labbra della vulva per evitare contaminazione esterna e inserire il tampone sterile in vagina raccogliendo le secrezioni vaginali e uterine. Porre il tampone nella provetta (con o senza terreno di trasporto) e richiudere accuratamente. Usare almeno due tamponi per ciascuna animale sottoposto a prelievo.

#### Prelievi di feti e invogli fetali

I feti e gli invogli fetali degli animali che abortiscono in allevamenti infetti o sospetti di infezione devono essere prelevati. Ogni feto dovrà essere posto con i propri invogli direttamente in un sacco a tenuta evitando di imbrattarne la superficie esterna; il sacco dovrà essere poi posto in un secondo sacco a tenuta. Data la elevata pericolosità delle matrici prelevate, ogni precauzione dovrà essere utilizzata per evitare contaminazioni ambientali e spargimenti di liquidi organici.

#### Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti

Dopo l'abbattimento, oltre al latte da ogni animale individuato per il campionamento, dovranno essere sempre prelevati:

- linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);
- linfonodi sopramammari;
- linfonodi iliaci;

e, se possibile:

- sangue (una provetta per la conferma sierologica);
- mammella intera (solo in ovini e caprini);
- testicolo e epididimo (soprattutto se ipertrofici);
- milza;
- altri linfonodi della carcassa che apparissero ipertrofici.

Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando il coltello; gli organi prelevati non vanno sezionati per evitare inquinamenti. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in un sacchetto in polietilene da 1 Kg.

Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente sporchi.

#### **CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI**

Ogni campione andrà posto in un sacchetto che dovrà essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui verrà legato un cartellino sul quale verrà riportata la matricola dell'animale campionato e la descrizione dell'organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini). Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un ulteriore sacchetto al quale verrà allegata una richiesta veterinaria che contenga i seguenti dati (documento correlato 1):

- Azienda USL e Distretto competente territorialmente sull'allevamento;
- codice aziendale BDN:
- denominazione dell'azienda;
- comune di ubicazione dell'azienda;
- specie e matricola dell'animale campionato;
- elenco degli organi prelevati;
- specifica della ricerca richiesta (brucellosi);
- macello presso cui è stato fatto il prelievo;
- data del prelievo e veterinario che lo ha effettuato.

#### **INVIO AL LABORATORIO**

I campioni confezionati secondo le modalità descritte dalla presente procedura dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione ed inviati alla Sezione Provinciale dell'IZSLER al più presto e comunque non oltre le 24 ore dal prelievo. Qualora ciò non sia possibile i campioni dovranno essere congelati e conferiti in tale stato.

**N.B.** In caso di conferimento di materiale congelato è opportuno porre i sacchi contenenti il materiale congelato in contenitori intatti per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo scongelamento.

Ulteriori indicazioni per il trasporto sono disponibili: <a href="https://www.izsler.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/Sanita-animale-Indicazioni-per-il-prelievo-e-la-consegna-di-campioni-diagnostici.pdf">https://www.izsler.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/Sanita-animale-Indicazioni-per-il-prelievo-e-la-consegna-di-campioni-diagnostici.pdf</a>

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento Delegato (UE) n. 2020/689

#### **DOCUMENTI CORRELATI**

Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio



#### Doc. correlato 1 all'allegato A/2

Az. USL e Distretto \_\_\_\_\_ SCHEDA DI INVIO DI CAMPIONI PER LA DIAGNOSI DIRETTA DI BRUCELLOSI CODICE AZIENDALE BDN |\_\_|\_| | | \_\_| | \_\_| Proprietario/Detentore \_\_\_\_\_ Indirizzo e Comune \_\_\_\_\_\_ Az. USL di appartenenza dell'azienda (se diversa) ANIMALE CAMPIONATO Specie Sesso Data Marca auricolare Razza nascita ALTRE NOTIZIE Ultimo titolo sierologico: \_\_\_\_ UFC/ml; Data del controllo \_\_/\_\_/\_\_\_ Capo vaccinato per BRC: □ Sì □ No Capo gravido: □ Sì □ No Capo proveniente da stabilimento con casi confermati: ☐ Sì ☐ No (solo casi sospetti) CAMPIONI PRELEVATI (Barrare la casella corrispondente alla tipologia di campioni prelevati): □ sangue □ latte □ linfonodi sottomandibolari ☐ linfonodi iliaci □ linfonodi retrofaringei □ milza □ testicolo □ mammella ☐ linfonodi sopramammari ☐ feto/placenta □ tampone vaginale □ feci □ altro \_\_\_\_\_ Organi prelevati presso il macello \_\_\_\_\_\_ sito nel comune di \_\_\_\_\_ Si richiede: ☐ PCR per brucella Sp. ☐ esame colturale Brucella e tipizzazione ☐ esame colturale Y.enterocolitica O:9; E.coli O157:H7; Salmonella (da feci) Data del prelievo \_\_\_/\_\_/ Timbro e firma del Veterinario Prelevatore

Si prega di compilare una scheda per ogni animale campionato



# PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DI BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E LEUCOSI BOVINA

SCHEDA DI RILEV	AMENTO DATI IN UN	
□ SOSPETTO □ FOCOLAIO	DI	
Dr	Recapito telefonico	
A.S.L	Data visita in azienda	a/
TIPOLOGIA STABILIMENTO	□ al	canziale peggio/transumante agante/brado
	Stalla di transito	
Codice identificazione BDN  _ _     _   _	1_1	
Ragione sociale		
Proprietario		
Via/località	N Comune	Prov
Data denuncia di malattia infettiva: $/$ $\rightarrow$	→ allegare mod. Mali allegare mod.2/33	nf.1
Positività alle prove ufficiali riscontrata nel cor – controllo per attività pianificata – compravendita		
<ul> <li>controllo a seguito di indagine epidem</li> </ul>	iologica	
Luogo insorgenza focolaio:   □ allevamento	□ pascolo	
Latitudine: , Loi	ngitudine: ,	

NB: LE AZIENDE DEVONO ESSERE GEOREFERENZIATE IN BDN PRIMA DELLA COMPILAZIONE DEL MALINF. 1 E DELL'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA.

STABILIMENTO INDENNE     SI □     NO □  Prove ufficiali risultati non n	Data conferimer Data ultima prov Precedente posi N. CAPI CO	nto qualifica va ufficiale negativa tività: data NTROLLATI	
INTERFERON   IDT SINGO	LA IDT COMPA	RATIVA	
ESITI POSITIVI O DUBBI A	n. capi o n. capi p	N ALLEVAMENTO: NO controllati	□ SI □ → DATA
□ Esame coltui □ Esame biolog	orove diagnostich gico unoistochimico rale	Esito:N. Confer Esito:N. Confer Esito:N. Confe Esito:N. Confer	` ,
Esito eventuale <u>tipizzazio</u>	<u>1e</u>		
2. DATI RELATIVI ALL'ALI	EVAMENTO O ST	ALLA DI TRANSITO	
INDIRIZZO PRODUTTIVO:			
☐ RIPRODUZIONE LATTE	☐ RIPRODUZIONE (		☐ MISTO (LATTE + INGRASSO)
ANIMALI DA RIPRODUZIO	DNE:		
BOVINI	Numero	BUFALINI	Numero
Tori		TORI BUFALINI	
VACCHE		BUFALE	
Manze		ANNUTOLE(1)	
VITELLI (ETÀ <12 MESI)		VITELLI/E BUFALINI(2)	
Animali da produzion	IE:		<u>,                                    </u>
NO □	SI 🗆		
Vitelli a carne bianca Vitelloni n°		Vitelli in svezzamen 	to n°
Macello annesso:	SI 🗆 NO		

1. STATO SANITARIO DELL'ALLEVAMENTO PRIMA DEL RILIEVO DEL SOSPETTO/FOCOLAIO

<sup>(1)</sup> Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo.

<sup>(2)</sup> Dalla nascita allo svezzamento.

<sup>(3)</sup> Dallo svezzamento a 24 mesi.

ALTRI ANIMALI:	NO □	SI 🗆				
	ne > 6 mesi n°. > 6 mesi n° < 6 mesi n°	•••••	·	ologica/	Esito	
Caprini: Femm Esito		ı° Dat		ologica /tubercolinio	ca/	
	i < 6 mesi n°		RC □ MTBC			
Cani n.°	.→ Esame siero	ologico per Bruc		NO□ SI □ n. controllati r		
Suini n°	Volatili n°	Gatti r	n° Altr	e specie		
RIMONTA:						
Intern Estern Provenienza: N	<b>A</b> □	□ Region	e	Provincia		
Es	stera	☐ Stato		REGIONE		
<ul> <li>STABUL</li> </ul>	AZIONE:					
<u>Vacche:</u> <u>Manze:</u> <u>Bufale:</u>	Libera □ Libera □ Libera □	Fissa [ Fissa [ Altro [		Mista □ Mista □		
Elenco ricove	ri per animal	i				
Ricov	ero	Specie	Categoria	N.ro Capi Presenti	N.ro Cap Positivi	

SI	NO □	dopo trattament	to termico risana	itore (pastorizza	zione/bollitura)?
ALLATTAMENTO DE	EI VITELLI				
Naturale SI ☐ Artificiale SI ☐	NO □ NO □				
Il latte prodotto renderlo inidone		•	che in genere ha iene somministra		
Il latte di scarto o vitelli? <b>SI</b>	di bovine mastiti	che o prodotto i	n eccesso viene ເ	utilizzato per lo s	vezzamento dei
ALTRE INFORMAZIO	ONI:				
Età media alla p Tempi medi di ir N. medio di latta Percentuale di	endita dei vitelli r rima fecondazion nterparto (in gior azioni per vacca ( rimonta su base e negli ultimi 12	ne delle manze ( ni) animali presenti annua (num. v	in mesi) in azienda)	%	
PROVENIENZA DEL	NUCLEO ORIGINAR	IO DEGLI ANIMALI:			
Italia (indicare la Estero (indicare i	•				
Modalità di smai	LTIMENTO DEIEZION	NI:			
Concimaia tradiz Altro 🗆		irrigazione □	Depurazione in	vasconi 🗆	
Pascolo:					
NO □ SI □			Interno all'allevar Brado Alpeggio	nento 🗆 🗖	
			TATO UTILIZZATO PR		l
Tipo pascolo (proprio/in affitto)	località	Comune	Prov.	dal	al

#### ADOZIONE DI MISURE DI BIOSICUREZZA:

<b>Isolamento</b> degli animali di nuova introduzione di in locali separati (quarantena): sempre □		mai 🗆
Tutto pieno / tutto vuoto: sempre □	spesso □ talvolta □	mai 🗆
ESISTONO BARRIERE PER ACCESSO: SI  NO  II  NO	□ NO □	
MODALITÀ APPROVVIGIONAMENTO ACQUA: ☐ DA POZZO  TRATTAMENTO ACQUA: ☐ CLORAZIONE ☐ ACIDIFICAZIONE ☐	-	
È stata compilata una check list di biosicurezza? <b>SI</b>	l (Allegare) NO □	

DISEGNARE SCHEMATICAMENTE UNA MAPPA RELATIVA ALLA DISPOSIZIONE DEI VARI LOCALI DI ALLEVAMENTO, SEGNANDO AL LORO INTERNO LA DISTRIBUZIONE DEI DIVERSI GRUPPI DI ANIMALI.

#### Indicare inoltre:

- l'eventuale presenza di paddocks esterni e recintati;
- l'ubicazione, rispetto all'azienda, di eventuali allevamenti confinanti specificandone la tipologia.
- Canali d'irrigazione e fonti d'acqua superficiali

_			_	_	_	_		_		

# 3. DATI SUL MOVIMENTO DEGLI ANIMALI INTRODUZIONE DI ANIMALI (DOPO L'ULTIMA PROVA SIEROLOGICA NEGATIVA) Introduzione da altri allevamenti: NO 🗆 SI 🗆 Introduzione da fiere, mercati o stalle di transito: NO □ SI 🗆 USCITA DI ANIMALI (DOPO L'ULTIMA PROVA SIEROLOGICA NEGATIVA) Vendita ad altri allevamenti - stalle di transito: SI 🗆 NO 🗆 Uscita verso macelli: NO 🗆 SI 🗆 SI 🗆 Uscita verso fiere/mercati/esposizioni: NO □ ☐ Allegare il registro di stalla storico degli ultimi tre anni da BDN Tutti i capi introdotti da fuori regione/fiere e mercati sono stati controllati per la malattia in oggetto dopo l'ingresso SI □ NO 🗆 Se NO, indicare le matricole dei capi non testati: Matricola individuale Allevamento di provenienza **Data introduzione**

#### 4. CONTATTI CON ALTRI ALLEVAMENTI

CONTATTI <u>DIRETTI</u> CON ALTRI ALLEVAMENTI <u>BOVINI/BUFALINI</u>
 (promiscuità/contatto dei capi dell'allevamento con animali appartenenti ad altre aziende)

NO	П	SI	

Contatti diretti con altri allevamenti bovini/bufalini

Tipo di Contatto*	Codice BDN	Proprietario	Qualifica sanitaria per BRC/TBC/LEB	Data Ultimo Contatto

<sup>\*</sup>Alpeggio; azienda confinante; fiera; mercato; pascolo; altro.

NO 🗆	SI 🗆			T			—т				
Tipo di Contattoº		Codice BDN		Propri	Proprietario			Qualifica sanitaria BRC/TBC/	•	Data Ultimo Contatto	
attrezzature;	liquam	ni, mez	zi di traspo	rto comu	ıni; pers	sonale; s	scam	bi di alimen	ıti; altr	0.	
•											
ngresso veic	1	illevar imo									
Tipo di	acce	esso	Frequ			itta itrice	ı	ndirizzo de	ella	Targa	
Trasporto^	in Azienda		Accesso (N.ro di volte al mese)		del Servizio			Ditta		Autoveicolo	
	Azie	naa									
\animali; siero	o; carca	ısse; li	quami; mar	ngimi; sca	arti; altr	0.					
ngresso pers	one in	allev	amento								
Nome				Qualifi	са	М	otivo	Visita	[	Data Visita	
			ON ALLEVA			-					
pr	omiscu	ıità/co	ntatto dei c	api dell'a	llevame	ento con				ad altre aziende	
PASCOLO <b>C</b>	1 4	ALPEGG	ιο П	ΔZIEN		FINANTE <b>C</b>		<b>0</b> 🗆	SI 🗆		
FIERA		MERCAT			D		_				
Proprietario /ia											
Comune											
_											
Denominazion Proprietario											
ZROPRIETARIO √IA						-					
Comune											
Qualifiche san	itarie c	lello st	abilimento	•							

• CONTATTI <u>INDIRETTI</u> CON ALTRI ALLEVAMENTI <u>BOVINI/BUFALINI</u>

<ul> <li>CONTATTI <u>INDIRETTI</u> CON ALLEV</li> </ul>	AMENTI <u>OVI-CAPRINI (<b>solo per bri</b></u>	<u>UCELLOSI)</u>
	NO □	SI 🗆
•	·	uami □; contatti con altre specie animali
·	•	ci, veterinari) □; pascoli □; luoghi di
abbeverata $\square$ ; aziende confinanti <sup>(1)</sup> $\square$ ; a	Itro (specificare)	
DENOMINAZIONE AZIENDA		
PROPRIETARIO		
VIA		
Comune		
Tipologia: Gregge transumante		
Qualifiche sanitarie dello stabilimento: .		
DENOMINAZIONE AZIENDA		
ProprietarioVia		
Comune		
	☐ Gregge in alpeggio ☐	
Qualifiche sanitarie dello stabilimento: .		
5. CONTATTI CON ANIMALI SELVATI	CI	
D		
	AREE IN PROSSIMITÀ DELL'ALLEVAMENTO	0
NO □ SI □	ivori (caprioli, cervi, camosci ecc.)	
	stelidi (tassi, faine ecc.)	
	ghiali	
Vol		
Lep		
Altr	o	
OSSERVATO CONTATTO DIRETTO DEI SELVAT	ici con i bovini/bufalini NO 🗖 🤱	SI 🗆
6. ALTRI ALLEVAMENTI BOVINI/OVIC	APRINI DELLO STESSO PROPRIE	HARIO
NO D SI D		
Codice identificazione azienda	_ _ _	
DENOMINAZIONE AZIENDA		
VIA		N
Comune	Prov	A.S.L
indenne da TBC/BRC/LEB NO □	SI 🗆 data ultimo controllo	o:/
Specie allevata		
	_ _ _ _	
DENOMINAZIONE AZIENDA		
Via		
	NO D SI D data ultimo co	
Specie allevata		· · ·
•		

<sup>(1)</sup> Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.

#### 7. INTERVENTI VACCINALI

Agente Patogeno	Tipo Vaccino (vivo/spento)	Nome Commerciale	Data Vaccinazione	N.ro Capi Vaccinati

#### 8. TRATTAMENTI TERAPEUTICI

Principio Attivo Farmaco	Nome Commerciale	Data Inizio Terapia	Data Fine Terapia	N.ro Capi Trattati
_	_	_		

#### 9. STATO SANITARIO DEL PERSONALE DI STALLA

• LIBRETTO S	SANITARIO	Regolare Non regolare Non richiesto				
Note:	•••••			 	•••••	
• CASI DI <b>BR</b>	UCELLOSI NEL	L'UOMO:				
NO □	SI 🗆	Persone amm	ıalate	N°	Data Diag	gnosi
		Personale di st	talla			•••••
		Familiari				•••••
		Altre persone				
• Casi di <b>tu</b>	BERCOLOSI NE	ELL'UOMO:				
NO □	SI 🗆	Persone amm	alate		Anno <sup>(1)</sup>	Età <sup>(2)</sup>
		Personale di st	talla 🗆			
		Familiari				
		Altre persone (specificare)				
<ul> <li>ULTIMA PR</li> </ul>	OVA ALLERGIC	A E/O SCHERMOGI	RAFIA			
PROVA ALLERGICA	Data/			 		Non noto □
SCHERMOGRAFIA	Data/.	/	Esito	 		Non noto □

<sup>(1)</sup> Anno in cui è stata fatta la diagnosi.(2) Età della persona al momento della diagnosi.

# 10. ANAMNESI PATOLOGICA DELL'ALLEVAMENTO (compilare solo il paragrafo della malattia in oggetto)

Sintomatologia Mortalità in alle		a BRC clinicame b: <b>NO </b>	ente mani <b>SI 🏻</b>		
Presenza di abo <b>NO □</b>	rti in alle. SI E				
Periodo ne	L QUALE SI	SONO VERIFICATI: I	DAL	AL	
Animali int	ERESSATI:		PRIMIPA	RE	%
			PLURIPAI	RE	.%
TIPO DI ABO	RTI:			(PRIMA DI 4 ½ N	
			TARDIVI (	DOPO 4 ½ MESI	
Episodi di abort	o in altre	specie presenti ir	n azienda:		
NO 🗆	SI 🗆	•			% SOGGETTI INTERESSATI%
Dracanza d	i ritanzion	i placentari:			
NO □	SI 🗖		I OUALE SIS	SONO VERIFICATE	: DAL AL
	J			SSATI:	
•		olacentari in altri			
NO 🗆	SI 🗆		-		: DAL
		SPECIE:	••••••	•••••	% SOGGETTI INTERESSATI%
ALTRI SINTOM	11. MASTITI	П ОВСНІТІ Г	1 ARTRITI [	T ALTRO (SPE	CIFICARE)
		GICO AL LABORATO		NO 🗆	
		LER			31 <b>2</b> .
isolamento di <i>E</i>	Brucella S	pp. da materiale	PATOLOGIC	co inviato al l	ABORATORIO NEL PERIODO PRECEDENTE IL RILIEVO DELLA
POSITIVITÀ SIEROL					
NO 🗆		. •			
		Isolamento di:			Biotipo (specificare):
				la melitensis	Biotipo (specificare):
			□ Altre <i>l</i>	Brucelle	Biotipo (specificare):
• TUBERCO	DLOSI:				
<b>6</b>		TDC		NO 5	
		A TBC CLINICAME			
		a visita □ Seg		i veterinario a	ziendale 🗅
		TATO INDIVIDUATO $\square \rightarrow (Allegare)$		2) Alma	acello □ → <u>(Allegare mod. 10/33)</u>
Corn test tube	TCOIITICO	$\Box \rightarrow \underline{(Allegale)}$	1110u. 2/33	<u>oj</u> Alilio	Aceilo Li -> (Allegare mod. 10/33)
Osservazioni:					
•••••	••••••				
		•••••	•••••		

#### • LEUCOSI:

Elencare i controlli sierologici di stalla effettuati negli ultimi 5 anni a partire dal più recente:

Data del controllo	N° capi sottoposti a prova sierologica°	N° campioni positivi	Prova sierologica impiegata (AGID, ELISA, ELISA-L)			
' Indicare "latte di massa" se il controllo è stato effettuato mediante l'ELISA-L su latte di massa.						

ALTRE PATOLOGIE PRESENTI IN ALLE	VAMENTO:	NO □ SI □
Patologia/e: In atto al momento della visita □	 Segnalata	dal veterinario aziendale 🏻
Tarania affettuata:		

#### 11. ELENCO DEI CAPI POSITIVI AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO

Matricola	Razza	Sesso (M/F)	Data nascita	Stato fisiologico e categoriaº	Data introduzione	Origine del capo*

<sup>°</sup> Indicare con G se gravido, con NG se non gravido e nel caso in cui fosse gravido indicare il mese di gravidanza al momento del prelievo (ad esempio se l'animale è gravido al 5 mese indicare G5). Indicare inoltre la categoria del soggetto M se manza (si intendono capi che non hanno mai partorito), V se vacca. Per le altre categorie non è necessario poiché è ricavabile dalla data di nascita.

#### 12. ELENCO DEI VITELLI NATI DAI CAPI POSITIVI

(Elencare i vitelli nati nei 12 mesi precedenti la rilevazione del focolaio dagli animali riscontrati positivi).

Matricola	Razza	Sesso (M/F)	Data nascita	Matricola Madre	Presente in azienda (SI/NO)*	Data uscita	Destinazione°

<sup>\*</sup> al momento della conferma del focolaio

<sup>\*</sup> Compilare con: "Aziendale" se il capo è nato in azienda; con il codice dell'azienda di provenienza se l'animale è di origine nazionale; con il Paese di provenienza se l'animale proviene dall'estero.

<sup>°</sup> compilare il campo con la denominazione dell'azienda di destinazione o la denominazione del macello se il capo è stato macellato o abbattuto.

### 13. ELENCO SEGNALAZIONI DI CONNESSIONI EPIDEMIOLOGICHE EFFETTUATE

Data segnalazione	AUSL Destinataria	Codice aziendale segnalato	Tipo connessione riscontrata	Data riscontro segnalazione	Esito riscontro (Favorevole/ Sfavorevole)

Osservazioni:		
		••
		•••
Nome e Cognome in stampatello del Veterinario comp	vilatore:	
Data compilazione / /	Firma e Timbro	



# Az. USL e Distretto \_\_\_\_\_ PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DI **BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E LEUCOSI BOVINA** SCHEDA ANAMNESTICA INDIVIDUALE CAPO POSITIVO ALLA PROVA UFFICIALE CODICE AZIENDA | PROPRIETARIO/DETENTORE Indirizzo e Comune **IDENTIFICAZIONE ANIMALE SIEROPOSITIVO** Data di Marca auricolare (e numero di stalla) Specie Razza Sesso nascita PROVENIENZA ☐ Nato in stalla □ Introdotto in data \_\_\_/\_\_\_ proveniente dalla azienda \_\_\_\_\_\_ sita nel comune di codice | | direttamente/attraverso stalla di transito<sup>(1)</sup> sita nel comune di codice | | senza/con<sup>(1)</sup> modello 4 integrato (n......) in data \_\_\_/\_\_/\_\_. SIEROLOGIA PER BRUCELLOSI 1. Ultimo titolo sierologico FDC: \_\_\_\_ UFC/ml; Data del controllo \_\_\_/\_\_/\_\_ 2. Data dell'ultimo controllo sierologico negativo: \_\_\_\_/\_\_\_\_ Non testato precedentemente 3. Capo vaccinato per BRC ☐ Sì □ No PROVE IMMUNOLOGICHE PER TUBERCOLOSI 1. Data ultima prova tubercolinica positiva/dubbia \_\_\_/\_\_ ☐ Singola ☐ Comparativa 2. Data ultima prova tubercolinica negativa \_\_\_\_/\_\_\_/ ☐ Non testato precedentemente 3. Data ultima prova con Gamma Interferon \_\_\_/\_\_\_ Esito ..... SIEROLOGIA PER LEUCOSI 1. Data ultimo sierologico ELISA/AGID \_\_\_/\_\_/ 2. Data dell'ultimo sierologico negativo: \_\_\_/\_\_\_/ Non testato precedentemente **ALTRE NOTIZIE** 1. Dall'ultima prova negativa l'animale ha praticato la monta naturale? ☐ Sì ☐ No 2. Se femmina, l'animale attualmente è: □ vuoto □ gravido al \_\_\_\_ mese □ non sa 3. Se femmina, l'animale nell'ultima gravidanza: ☐ ha abortito in data \_\_\_/\_\_\_, quando era al \_\_ mese di gravidanza

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

Data compilazione \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_


☐ ha partorito in data \_\_\_/\_\_\_ il vitello marcato \_\_\_\_\_ (nel caso il vitello sia ancora

☐ ha partorito in data \_\_\_/\_\_\_ un vitello morto poco dopo il parto per \_\_\_\_

presente in allevamento indicare l'esito del controllo sierologico per BRC o LBE:

☐ Positivo ☐ Negativo ☐ Non esaminato)







# Piano regionale di sorveglianza e controllo della brucellosi SCHEDA DI INVIO DI CAMPIONI PER LA SORVEGLIANZA SUGLI ABORTI

CODICE AZIENDALE  —  —  —   —  —  —							
PROPRIETARI	O/DETENTORE	<b>=</b>					
INDIRIZZO E (	COMUNE						
ANIMALE CAN	MPIONATO						
Specie	Razza	Sesso	Età	Ma	arca auricolare (e numero di stalla)		
CAMPIONI PR	RELEVATI						
☐ sangue		☐ feto/place	nta	□ latte	☐ tampone vaginale		
ALTRE NOTIZ	IE						
Capo vaccin	ato per BRC	□ SI □ N	0				
Se la data di	fecondazione	è conosciuta, a	a che mese d	i gravidanza è	avvenuto l'aborto? / /		
Si richiede:		rologico per Br					
	☐ PCR Bruce	lla (su tampone	e, feto, placei	nta)			
Data del preli	ievo /	/					
Timbro e firma del Veterinario Prelevatore							

Si prega di compilare una scheda per ogni animale campionato